



Dott.ssa

E-Mail:

E, p.c.

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi,
sulle società e sul sistema camerale
Divisione VII - Ordinamento del sistema camerale e
pubblicità legale d'impresa
Pec: dgv.div07@pec.mise.gov.it

Oggetto: Imprese sociali: indicazioni circa la tempistica per adempiere all'obbligo di redazione del Bilancio Sociale. Riscontro.

Con il quesito che si riscontra si chiede di definire da quando decorra in capo ad un ente che acquisti la qualifica di impresa sociale l'obbligo di redigere e depositare il bilancio sociale. Più specificamente, si chiede di confermare se l'impresa sociale che acquisisce la qualifica ad es. ad aprile 2021 sia tenuta a redigere il bilancio sociale con riferimento all'anno in corso (2021) e depositarlo al Registro imprese entro il 30 giugno successivo (2022).

Preliminarmente si rappresenta che, ad avviso della scrivente, poco rileva ai fini della risposta al quesito la forma giuridica dell'impresa sociale (nel caso specifico di cui al quesito trattasi di una cooperativa), considerato che anche per le imprese cooperative (ivi incluse le cooperative sociali), il vincolo normativo dell'adempimento della redazione e del deposito del bilancio sociale di cui all'articolo 9 del d.lgs. 112/2017 risulta del tutto compatibile con la disciplina in materia di enti cooperativi; rileva piuttosto che l'ente in questione attraverso il conseguimento della qualifica, si assoggetti, nel corso dell'anno, ad un particolare regime che contempla, tra l'altro, l'obbligo di redigere il bilancio sociale.

L'obbligo di redazione del bilancio sociale sorge – insieme agli altri vincoli che scaturiscono dal d.lgs. n. 112/2017 - per effetto della qualificazione come impresa sociale. La redazione del bilancio sociale comporta, in linea di massima, l'elaborazione e l'integrazione di informazioni aggiuntive rispetto a quelle di natura eminentemente economico-finanziaria presenti nel bilancio d'esercizio; non richiede, per contro, la variazione delle modalità con le quali si procede alle scritture contabili.

Come noto, le imprese anche qualora costituite in corso d'anno sono tenute a predisporre il bilancio di esercizio anche per frazioni d'anno; una parziale deroga a tale principio è stata espressa dalla dottrina e dalla prassi con l'indicazione che nel caso in cui la redazione del bilancio non abbia un significativo valore informativo, possa valutarsi un primo esercizio sociale più lungo rispetto alla cadenza annuale; la maggiore lunghezza è stata ritenuta accettabile nel limite temporale non eccedente il trimestre. Tale regime si ritiene applicabile anche ai bilanci sociali, così da garantire anche con riferimento a frazioni d'anno il rispetto del principio della cd. "accountability", o "rendicontabilità", come richiamato nelle linee guida di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019. In tal modo, se viene esclusa l'ipotesi di una retroattività del bilancio sociale (con riferimento al periodo dell'anno solare in cui l'ente ha svolto la propria attività senza essere in possesso della qualifica), è assicurata

viceversa la “rendicontabilità” anche con riferimento a quelle frazioni di anno in cui l’ente, acquisita la qualifica, è invece tenuto al rispetto di determinati parametri.

Deve infatti evidenziarsi come il bilancio sociale non vada visto esclusivamente “*nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione dinamica come processo di crescita della capacità dell’ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale attraverso il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori*” (Linee guida sulla redazione del bilancio sociale).

La visione del bilancio sociale come processo migliorativo della rendicontabilità dell’ente consentirà di superare le criticità recate da eventuali disallineamenti di carattere quantitativo con i valori esposti nel bilancio d’esercizio e riferiti all’intero anno, evidenziando, dove opportuno, i problemi di confrontabilità con le annualità successive (o con altri enti corrispondenti) in quanto si tratta appunto di un bilancio concernente solo un periodo dell’anno.

Pertanto, acquisito preliminarmente il conforme avviso dell’Ufficio competente del Mise, che legge per conoscenza, si concorda con la soluzione prospettata nel quesito. Sono naturalmente fatti salvi i casi particolari (alcuni dei quali specificati nelle linee guida) ove, per effetto dello slittamento della scadenza del deposito del bilancio di esercizio ad una data successiva al 30 giugno, tale scadenza potrà essere applicata ad entrambi gli adempimenti.

Per contatti e chiarimenti:

Dr.ssa Giuseppina Marella, tel. 06.4683.5029

Dr.ssa Maria Aliberti, tel. 06.4683.5033

IL DIRETTORE GENERALE

Alessandro Lombardi



Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.